



Numero registro generale 23481/2022

Numero sezionale 329/2026

Numero di raccolta generale 2343/2026

Data pubblicazione 04/02/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Emilio Iannello

Cristiano Valle

Marco dell'Utri

Irene Ambrosi

Alberto Crivelli

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud.28/01/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23481/2022 R.G. proposto da:

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi dall'avv.
██████████ con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ e ██████████ tutti in proprio e nella qualità di
eredi di ██████████ ██████████ rappresentati e difesi dagli avv.ti
██████████ e ██████████, con domicilio digitale *ex lege*;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 854/2022 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI,
depositata il 2/3/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/1/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 2/3/2022, la Corte d'appello di Napoli ha
confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha
condannato ██████████ e ██████████ al risarcimento dei danni



subiti da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in conseguenza della commissione, da parte di [REDACTED] [REDACTED] (figlio dei convenuti, minorenni all'epoca dei fatti), dei reati di atti di libidine, violenza carnale e minacce gravi ai danni della minorenne [REDACTED] [REDACTED] (rispettivamente, figlia di [REDACTED] [REDACTED] e sorella di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] nonché, *iure hereditatis* dei danni non patrimoniali subiti da [REDACTED] (moglie di [REDACTED] [REDACTED] e madre di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] che, psicologicamente sconvolta a seguito della scoperta dei gravissimi fatti commessi da [REDACTED] [REDACTED] ai danni della propria figlia minorenne [REDACTED] arrivò, pochi mesi dopo, a togliersi la vita;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il primo giudice avesse in modo corretto ricostruito la responsabilità civile dei genitori del minorenne [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art. 2048 c.c., avendo adeguatamente ricostruito la grave violazione, da parte degli stessi, dei doveri di educazione e, soprattutto, di vigilanza e di controllo del comportamento quotidiano del figlio;

con la stessa decisione, la corte territoriale ha contestualmente escluso alcuna forma di corresponsabilità dei genitori della giovanissima vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c.: corresponsabilità, nella specie, non ravvisabile in ragione del solo fatto che gli stessi genitori della piccola [REDACTED] [REDACTED] avessero costantemente accompagnato quest'ultima nell'abitazione dei [REDACTED] allo scopo di far visita all'anziano nonno convivente con il giovanissimo [REDACTED]

da ultimo - escluso il ricorso di alcuna delle violazioni di carattere istruttorio contestate dagli appellanti a carico del primo giudice - la corte territoriale ha confermato la correttezza dei criteri di liquidazione seguiti dal tribunale ai fini della determinazione del risarcimento dovuto in favore degli originali attori;



avverso la sentenza d'appello, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione;

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] resistono con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 156 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e sostanzialmente contraddittoria nella parte in cui, dopo aver affermato la mancata dimostrazione, da parte degli odierni ricorrenti, dell'assolvimento degli obblighi educativi e di vigilanza nei confronti del proprio figlio minore, hanno respinto l'ammissione dei mezzi di prova (già ammessi, poi revocati dal primo giudice e, infine, riproposti in appello) proposti dagli odierni istanti allo scopo di assicurare tale prova asseritamente non fornita;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente delineato - sulla base di un'adeguata documentazione probatoria fondata su puntuali elementi di valutazione di carattere critico-indiziario - l'effettiva sottrazione, degli odierni istanti, ai propri doveri di quotidiana vigilanza e controllo dei comportamenti del proprio figlio minore [REDACTED] segnatamente in tutte le occasioni in cui lo stesso si appartava con la piccola [REDACTED] nella propria camera, ogni qualvolta quest'ultima veniva condotta in casa dei [REDACTED] per far visita al vecchio nonno;

a fronte di tale ricostruzione - sostanzialmente diretta a escludere che i ricorrenti avessero fornito una prova adeguata circa l'assolvimento dei propri doveri educativi e di sorveglianza del figlio minore - la corte territoriale ha altresì sottolineato come del tutto legittimamente il



tribunale avesse revocato la precedente ordinanza di ammissione della prova per testi invocata dagli odierni istanti, giacché quella prova «*non doveva proprio essere ammessa, intanto perché i capitoli di prova contenevano - per quel che interessa il giudizio in esame - valutazioni circa l'educazione e gli insegnamenti assicurati al figlio degli appellanti, non demandabili a testi. Per altro verso [...] va, invece, posto in rilievo che l'assolvimento, da parte dei genitori, dell'ordinario processo formativo scolastico della prole, non offre la prova del ben più ampio obbligo educativo che su essi incombe, di natura assai più ampia in quanto concernente il grado di maturazione psicologica e di conoscenza del sistema valoriale che governa la vita della comunità sociale. E sul punto, non può non segnalarsi come, di certo, non militi a favore delle tesi degli appellanti, ponendosi, invece, come elemento che le contraddice, la circostanza rilevata dal primo Giudice e desunta dal rilievo offerto dalla suindicata pronuncia n. 906 (n. 21627/2010 di pubblicazione) della Corte di Cassazione del 6 maggio 2010, depositata l'8 ottobre 2010, nella parte in cui aveva posto in evidenza "la mancanza di ogni ravvedimento" da parte di [REDACTED] [REDACTED] da cui condivisibilmente il Tribunale ha tratto il convincimento che "il sottostante sostrato morale-educativo non ha consentito al reo, nemmeno a distanza di anni, di esprimere censura o disdegno per le proprie odiose azioni delittuose" [...]. La Corte di Cassazione è ferma nel principio secondo cui la prescrizione di cui all'art. 2048 c.c. impone che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (cfr. Cass. 24475/2014, che richiama Cass. n. 20322/2005 e, nello stesso*



senso, Cass. 26200/2011). Si tratta, quindi, di una duplice prova, consistente nell'aver educato convenientemente il minore e di aver vigilato la sua condotta in modo da impedire l'evento dannoso. In tale direzione, non può non osservarsi che in ordine alla c.d. culpa in vigilando, né la prova orale e tantomeno la documentazione prodotta offrono spunti di nuova riflessione e di rimeditazione della soluzione cui è giunto il primo Giudice, per cui il motivo di appello risulta privo di pregio» (cfr. pagg. 17-19 della sentenza d'appello);

la riproposizione delle argomentazioni poste dalla corte territoriale a sostegno delle proprie decisioni, consente di evidenziare come il giudice *a quo* abbia coerentemente rilevato (sulla base di una motivazione adeguatamente congrua sul piano logico e corretta sul piano giuridico) che l'offerta probatoria avanzata dagli odierni ricorrenti fosse del tutto inammissibile, contestualmente escludendo che gli stessi ricorrenti avessero fornito una prova idonea a giustificare la loro liberazione da presunzione dalla presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c.;

si tratta di una motivazione pienamente coerente, sul piano logico, e del tutto corretta sul piano giuridico, tale da sottrarsi integralmente alle censure in questa sede avanzate dagli odierni ricorrenti;

con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 n. 4 e 156 c.p.c., nonché degli artt. 2048 e 1227 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente e sostanzialmente contraddittoria, affermando, da un lato, che le azioni illecite compiute da [REDACTED] su [REDACTED] fossero imprevedibili e oggettivamente non rilevabili e, dall'altro, sostenuto tale rilevabilità e prevedibilità nel fondare la responsabilità dei genitori del giovane [REDACTED] ai sensi dell'art. 2048 c.c.;

in particolare, la corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ritenuto responsabili i genitori di [REDACTED] per non aver



adeguatamente sorvegliato sul comportamento (del tutto percepibile e prevedibile) del minore in occasione delle visite dei [REDACTED] presso la propria abitazione, per poi contestualmente escludere alcuna corresponsabilità dei genitori di [REDACTED] ai sensi dell'art. 1227 c.c., in considerazione dell'impossibilità, per gli stessi, di prevedere o di evitare gli stessi comportamenti dannosi del minore [REDACTED] viceversa attribuiti alla responsabilità delle controparti;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dell'odierna censura, gli odierni ricorrenti pretendano (erroneamente, sul piano logico, e scorrettamente, sul piano giuridico) di porre la situazione in cui vennero a trovarsi, nelle situazioni oggetto di causa, i genitori del piccolo [REDACTED] e quella dei genitori della piccola [REDACTED] sul medesimo piano fattuale, illegittimamente valorizzando il mero dato oggettivo (rilevato dalla Corte d'appello) dell'assenza di alcuna possibilità, per i genitori della [REDACTED] di avvedersi di ciò che accadeva nella stanzetta del piccolo [REDACTED] [REDACTED] ogniqualvolta gli stessi si recavano nella casa dei vicini per far visita al vecchio nonno, mentre il piccolo [REDACTED] si appartava con [REDACTED]

con riguardo a tale dato oggettivo, la corte territoriale ha piuttosto opportunamente (e correttamente) sottolineato la condizione diametralmente opposta delle due coppie di genitori;

al riguardo, la corte d'appello ha sottolineato come, mentre, da un lato, i genitori di [REDACTED] [REDACTED] non potessero certamente trascurare gli opportuni controlli o la vigilanza sulla condotta del proprio figliuolo più grande, incline ad appartarsi costantemente e a chiudersi nella propria stanza insieme alla più piccola [REDACTED] [REDACTED] ogni qualvolta quest'ultima veniva condotta presso la propria abitazione (in tal modo, incorrendo nel grave addebito di violazione dei propri doveri di vigilanza sul comportamento quotidiano del proprio minore), dall'altro lato, i



genitori della piccola [REDACTED] avessero tutte le ragioni per riporre *«pieno affidamento sulle condizioni di sicurezza della propria figlia, allorquando saliva in camera di [REDACTED] [REDACTED] apparentemente solo per giocare – sulla scorta di quanto emerge dagli atti – al computer, non immaginando, né prefigurandosi l'accadimento dei fatti poi disvelatasi»*, non essendo emerso alcun elemento per *«considerare detto affidamento come colpevole, non essendo state allegare e provate ragioni di sospetto circa il possibile comportamento anomalo poi emerso, ponendosi piuttosto la condotta deviata di [REDACTED] [REDACTED] come evento del tutto inverosimile e non prevedibile, il tutto in termini ragionevoli da parte dei genitori di [REDACTED] [REDACTED] che avevano visto crescere detto ragazzo, verosimilmente considerandolo come se fosse stato un familiare, quasi come un fratello più grande di [REDACTED] in termini tali da non poter proprio ipotizzare quanto, in realtà, accaduto»* (cfr. pagg. 13-17 della sentenza d'appello);

appare del tutto evidente, sulla base di tali rilievi, come del tutto logicamente la corte territoriale abbia sottolineato la diversità della posizione dei genitori di [REDACTED] [REDACTED] in rapporto ai propri doveri di controllo del comportamento del proprio figlio [REDACTED] rispetto a quella dei genitori della piccola [REDACTED] poiché, mentre questi ultimi avevano tutto il diritto (in assenza di elementi di segno contrario) di affidarsi sulla sollecitudine dei genitori di [REDACTED] [REDACTED] nel controllare i comportamenti di quest'ultimo, questi ultimi non avrebbero certo potuto esercitare la medesima prerogativa di affidamento, essendo al contrario, proprio i soggetti responsabili di quel controllo che, viceversa, avevano così platealmente e irresponsabilmente trascurato;

ne deriva la totale illogicità – e la sostanziale erroneità in chiave giuridica – di quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, nella parte in cui pretendono di porre la situazione dei genitori del piccolo [REDACTED] [REDACTED] e quella dei genitori della piccola [REDACTED] sul medesimo piano



fattuale, muovendo semplicisticamente dal mero dato oggettivo dell'assenza di alcuna oggettiva possibilità, per i genitori della piccola [REDACTED] di avvedersi di ciò che accadeva nella stanzetta del piccolo [REDACTED] [REDACTED] ogniqualvolta gli stessi si recavano nella casa dei vicini per far visita al vecchio nonno, mentre il piccolo [REDACTED] si appartava con [REDACTED]

in forza di tali premesse, dev'essere pertanto confermata l'avvenuta elaborazione, da parte del giudice *a quo*, di un discorso giustificativo logicamente coerente e congruo sul piano logico, oltre che pienamente corretto sul piano giuridico, con la conseguente radicale infondatezza della censura in esame;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente negato l'ammissione dei mezzi di prova proposti dagli odierni istanti al fine di comprovare la sussistenza dei presupposti per la liberazione degli stessi dalla responsabilità presunta a loro carico dall'art. 2048 c.c.;

il motivo è inammissibile;

dev'essere preliminarmente ribadito quanto già in precedenza sottolineato a proposito della decisione del primo motivo, avendo la corte territoriale correttamente ritenuto inammissibile la prova proposta dagli odierni istanti sulla base di una motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta;

nel resto, varrà osservare come la censura illustrata dagli odierni ricorrenti non contenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c. e di quello dell'art. 115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata



sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla 'valutazione delle prove' (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01);

con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 244 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la prova testimoniale offerta dagli odierni istanti sarebbe stata inammissibile in quanto avrebbe demandato ai testimoni valutazioni dagli stessi non esprimibili, in tal modo anticipando illegittimamente l'eventuale contenuto dell'esito del mezzo di prova, senza neppure attendere l'eventuale eccezione della controparte;

il motivo è manifestamente infondato;



dev'essere in primo luogo ribadito come la corte territoriale abbia negato ingresso alla prova proposta dagli odierni istanti ritenendone l'inammissibilità sulla base di una motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta;

ciò posto, mentre la valutazione in ordine alla condivisibilità della motivazione indicata dalla corte territoriale (con particolare riguardo ai prospettati contenuti delle testimonianze invocate) si risolve in una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa e dei mezzi di prova proposti (sulla base di un'impostazione critica non consentita in sede di legittimità), la contestazione del potere del giudice di merito di negare ingresso a prove illegittime in caso di mancata contestazione deve ritenersi del tutto priva di fondamento;

al riguardo, deve ritenersi radicalmente contrastante con i principi del sistema processuale vigente la pretesa di acquisire al processo prove inammissibili sul presupposto che la parte avente un interesse contrario all'ammissione possa comunque accettarne l'acquisizione (astenendosi dal sollevare la corrispondente eccezione di inammissibilità), atteso che proprio il preventivo vaglio affidato al giudice in ordine all'ammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalle parti esclude *a priori* l'ammissibilità di prove non consentite;

deve pertanto ritenersi manifestamente infondata la censura in esame nella misura in cui – dopo aver inammissibilmente contestato la valutazione discrezionale propria del giudice di merito in ordine alla rilevanza o all'ammissibilità dei mezzi di prova offerti – si duole dell'illegittimità della mancata ammissione di mezzi di prova di per sé non consentiti, in previsione dell'eventuale mancata contestazione della controparte;

con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2048 e 1227 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale violato,



alternativamente, l'art. 2048 o l'art 1227 c.c. in conseguenza del carattere meramente apparente della motivazione dettata con riguardo all'oggettiva (o meno) percepibilità o rilevabilità del comportamento illecito di [REDACTED] ai danni della piccola [REDACTED]

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come la struttura argomentativa della censura in esame muova dalla premessa secondo cui la motivazione dettata dal giudice *a quo* - con riguardo al tema dell'oggettiva percepibilità o rilevabilità del comportamento illecito di [REDACTED] da parte, tanto dei genitori di quest'ultimo, quanto di quelli della piccola [REDACTED] - si risolve in un discorso giustificativo meramente apparente e contraddittorio;

in corrispondenza della decisione del secondo motivo, si è, al contrario, sottolineato come quella motivazione si distingua per la sua integrale correttezza e congruenza logica, e per la sua piena correttezza sul piano giuridico;

da qui il carattere meramente ipotetico della censura concernente la violazione o falsa applicazione dell'art. 2048 o, alternativamente, dell'art. 1227 c.c., avendo la corte territoriale correttamente applicato tanto l'una quanto l'altra norma; e tanto, sulla base del presupposto della necessaria (e corretta) distinzione della posizione dei genitori dell'autore del fatto illecito e dei genitori della sua vittima;

sulla base di tale premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 15.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], dichiaratisi antistatari.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 28 gennaio 2026.

Il Presidente

Emilio Iannello

